

# Polizza Altri Veicoli - Assicurazione RCA

## Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

### Compagnia assicurativa che presta l'assicurazione

Great Lakes Insurance SE – Sede legale e direzione generale in Koniginstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera, Germania. Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e vigilata da Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione tenuto da BAFIN con n. 5186. Ammessa ad operare in Italia in Regime di Stabilimento ex art. 23 del dlgs 209/2005. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Elenco annesso – con numero I.00093.

Rappresentanza Generale per l'Italia – sede in Milano, via Caldera 21. Sito internet [www.munichre.com/glit](http://www.munichre.com/glit) e-mail (PEC) [07350040965RI@legalmail.it](mailto:07350040965RI@legalmail.it).

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono contenute rispettivamente nel DIP Aggiuntivo R.C. Auto e nelle Condizioni di Assicurazione.**

### Che tipo di assicurazione è?

L'assicurazione copre il rischio della Responsabilità Civile per la circolazione di autotassametri, autobus, autocarri oltre 35 quintali, motocarri, camper, quadricicli, macchine operatrici e ad uso speciale, macchine agricole, rimorchi con targa propria, per il quale è obbligatoria per legge l'assicurazione, in forza della quale la Compagnia si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato nella scheda di polizza. Il contratto è stipulato con formule tariffarie differenti a seconda della tipologia di rischio assicurato: 1) per gli autotassametri e quadricicli è prevista la formula tariffaria Bonus/Malus; 2) per gli autobus, gli autocarri oltre 35 q.li, i camper, i motocarri, i veicoli ad uso speciale e le macchine agricole è prevista la formula tariffaria No Claim Discount che prevede uno sconto del premio in assenza di sinistri; 3) per i rimorchi con targa propria è prevista la formula tariffaria a Tariffa Fissa, una formula che stabilisce un premio fisso indipendentemente dai sinistri causati.



### Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre, entro i limiti dei massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche:

- ✓ la Responsabilità Civile, personale e autonoma, dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, a esclusione dei danni al veicolo stesso e agli altri occupanti del veicolo;
- ✓ le operazioni di salita e discesa dal veicolo assicurato, per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, effettuate tramite l'ausilio di dispositivi meccanici.

Nel caso in cui il veicolo, identificato in polizza sia un rimorchio con targa propria, la Compagnia assicura:

- i danni a terzi cagionati dal rimorchio in sosta staccato dalla motrice;
- i danni a terzi conseguenti a manovre effettuate a mano;
- i danni a terzi conseguenti a vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione;
- i danni a terzi conseguenti a operazioni di carico e scarico manuale delle cose trasportate.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ I danni subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del sinistro;
- ✗ limitatamente ai danni alle cose, non sono garantiti, in quanto non considerati terzi ai fini della assicurazione RC Auto: a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario (nel caso di veicolo concesso in leasing); b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto a.; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b.



### Ci sono limiti di copertura?

- ! in caso di dolo del Conducente;
- ! se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso;
- ! nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza oltre i limiti prescritti dal Codice della Strada (rivalsa limitata a 2.500 Euro per il primo sinistro) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! nel caso in cui il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
- ! nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
- ! per i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- ! se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
- ! nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- ! se il conducente è escluso dalla formula di guida indicata nella Scheda di Polizza (rivalsa limitata a 2.500 Euro per il primo sinistro);
- ! in caso di danni da circolazione in aree aeroportuali;
- ! in caso di danni da circolazione in piste o circuiti privati;
- ! in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ! in caso di danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.

In tutte le ipotesi sopra indicate l'assicurazione non è operante; in tali casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del codice delle assicurazioni private, a Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.



## Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura RC è valida in tutto il territorio dell'Unione Europea, della Svizzera, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, di Andorra e dello Stato della Città del Vaticano.



## Che obblighi ho?

Per la conclusione del contratto si richiede che:

- i dati contenuti nel preventivo e sulla base dei quali il premio viene calcolato siano corretti e veritieri. Nel caso in cui informazioni inesatte o reticenti venissero appurate successivamente ad un sinistro, la Compagnia ha il diritto di negare o ridurre l'indennizzo oppure, relativamente alla garanzia RCA, esercitare rivalsa, anche totale, verso l'Assicurato;
- l'assicurato invii alla email [contratti@prima.it](mailto:contratti@prima.it) il contratto firmato;
- il premio venga integralmente pagato.

Nel corso della durata del contratto, l'assicurato deve informare la Compagnia di circostanze che possono variare lo stato del rischio e che possano dare luogo ad integrazioni o rimborsi parziali. In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio, le somme dovute in caso di sinistro potranno essere ridotte o negate, oppure, relativamente alla garanzia RCA, la Compagnia potrà esercitare diritto di rivalsa, anche totale, verso l'Assicurato.

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia il furto, la vendita, la demolizione, la cessione in conto vendita, l'esportazione definitiva all'estero o il ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato.

Per denunciare un sinistro astrattamente rientrante nella garanzia responsabilità civile autoveicoli e presentare una richiesta di risarcimento l'Assicurato dovrà inviare - nel più breve termine possibile e al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza - una email a [sinistri@prima.it](mailto:sinistri@prima.it) o chiamare il Servizio Sinistri allo 02.7262.6464. Per velocizzare fin da subito la gestione della pratica l'assicurato dovrà inviare il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente, se disponibile, e comunicare luogo, data, ora dell'incidente, i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro, le targhe dei veicoli coinvolti, la denominazione delle compagnie assicurative di controparte, la descrizione della dinamica dell'incidente, le generalità di eventuali feriti, le generalità di eventuali testimoni, l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di Polizia, il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.



## Quando e come devo pagare?

E' possibile pagare solo successivamente alla completa verifica da parte della Compagnia delle informazioni rese in occasione del preventivo. I mezzi di pagamento accettati sono: carta di credito, bonifico bancario, PayPal.



## Quando inizia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalla data e ora indicate nella Scheda di Polizza, e comunque sempre successivamente all'incasso del premio. La durata della polizza è annuale.

La copertura termina alla data e ora indicate nella Scheda di Polizza.



## Come posso disdire la polizza?

La polizza, per tutte le garanzie prestate, non prevede tacito rinnovo.

Il contraente può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. La richiesta di recesso deve essere trasmessa alla Compagnia, e per essa via posta raccomandata A/R a Prima Assicurazioni presso via Speronari 8, 20123 Milano. La Compagnia provvederà al rimborso della parte di premio non goduto dalla ricezione della richiesta di recesso, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Scaduto il termine per l'esercizio del diritto di recesso, il contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nei casi di:

- vendita o consegna in conto vendita;
- distruzione, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico;
- esportazione definitiva all'estero;
- furto senza ritrovamento.

In caso di risoluzione del contratto, il contraente dovrà rivolgersi alla Compagnia, e per essa al Servizio Clienti di Prima Assicurazioni (via email o telefono) e fornire la documentazione richiesta. L'Assicurato ha diritto di ricevere dalla Compagnia il rimborso della parte di premio non goduto della RCA, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

# Assicurazione R.C. Auto

Altri veicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto

(DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Great Lakes Insurance SE

Nome prodotto: Altri veicoli

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo R.C. Auto: 14 Gennaio 2020

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Great Lakes Insurance SE, Compagnia del Gruppo Munich Re** – Sede legale e direzione generale in Koniginstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera, Germania. Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e vigilata da Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione tenuto da BAFIN con n. 5186 in data 30.12.2016 (Legal Entity Identifier (LEI) 529900L9ZF0WUNQRKY64).

Ammessa ad operare in Italia in Regime di Stabilimento ex art. 23 del dlgs 209/2005. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Elenco annesso – con numero I.00093.

Rappresentanza Generale per l'Italia – sede in Milano, via Caldera 21. Tel. 02.409991; Sito internet [www.munichre.com/glit](http://www.munichre.com/glit) e-mail (PEC) [07350040965RI@legalmail.it](mailto:07350040965RI@legalmail.it).

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 2017, è pari a € 395.840.000 di cui capitale sociale 131.777.000 Euro e altre riserve patrimoniali 264.063.000 Euro. I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Great Lakes Insurance SE disponibile sul sito internet della Compagnia

(<https://www.munichre.com/en/reinsurance/contact/worldwide/europe/united-kingdom/great-lakes-uk/about-us/regulatory-disclosures/index.html>) e si riportano qui di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 180.5 mln;
- del Requisito Patrimoniale Minimo, pari a € 81.2 mln;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 432.1 mln;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a € 431.4 mln.

L'indice di solvibilità di Great Lakes Insurance SE, rappresentante il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 239%.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

#### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

<b>Massimali</b>	Il massimale minimo è 6.070.000 Euro per danni a persone e 1.220.000 Euro per danni a cose. Con un sovrappremio sono disponibili i seguenti massimali opzionali <ul style="list-style-type: none"><li>• 7.000.000 Euro per danni a persone e 3.000.000 Euro per danni a cose</li><li>• 10.000.000 Euro per danni a persone e 5.000.000 Euro per danni a cose</li></ul>
<b>Garanzie estese</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Tipo di guida</b>	L'assicurazione è prestata per ogni conducente abilitato alla guida del veicolo assicurato.

### Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

Nessuna



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



### Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro</b> Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/ Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>• telefonando al numero 02.7262.6464;</li></ul>
---------------------------------------	---

- inviando una e-mail a [sinistri.prima@pec.it](mailto:sinistri.prima@pec.it) (posta elettronica certificata) o [sinistri@prima.it](mailto:sinistri@prima.it) (posta elettronica ordinaria).

Anche le richieste di risarcimento potranno pervenire alla Compagnia ai suddetti recapiti.

La denuncia telefonica assolve all'obbligo di informare la Compagnia dell'avvenuto sinistro. Una volta ricevuta la documentazione il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, o tramite procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private a seconda delle modalità di accadimento del sinistro.

La procedura di Risarcimento Diretto è prevista se:

- la collisione è avvenuta in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- la collisione coinvolge solo due veicoli (entrambi identificati);
- abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%);
- l'Assicurato non sia responsabile o lo sia solo in parte.

Nei casi anzidetti, qualora l'Assicurato intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia le seguenti informazioni di legge necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:

1. il luogo, la data e l'ora dell'incidente;
2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3. le targhe dei due veicoli coinvolti;
4. la denominazione della compagnia assicurativa di controparte;
5. la descrizione della dinamica dell'incidente;
6. le generalità di eventuali feriti;
7. le generalità di eventuali testimoni;
8. l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
9. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del Cod. A. P., l'Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore, nonché in orari di ufficio (9-17).

I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Cod. A. P.

Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro.

Per gli incidenti stradali con controparte estera su suolo italiano, l'Assicurato dovrà inviare a U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39, 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), una lettera raccomandata A/R allegando:

- richiesta danni;
- modulo C.A.I. (se compilato);

- verbale delle Autorità.

È importante specificare la compagnia di assicurazione del veicolo estero. Nel caso in cui il veicolo estero coinvolto nell'incidente risulti immatricolato in uno stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento danni potrà essere inviata alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'assicurato deve rivolgersi alla CONSAP S.p.A., Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Centro di Informazione italiano, via Yser 14, 00198 Roma, fax 06.85796270, email: [richieste.centro@consap.it](mailto:richieste.centro@consap.it).

Per gli incidenti stradali avvenuti con controparte estera su suolo diverso da quello italiano è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'U.C.I. italiano).

#### **Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap:**

In caso di sinistro con veicolo:

- non assicurato;
- non identificato;
- assicurato da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- in circolazione contro la volontà del proprietario;
- spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo

la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la Consap S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, tel. 06.857961, [www.consap.it](http://www.consap.it)).

#### **Assistenza diretta/in convenzione**

Nessuna

#### **Rimborso del sinistro per evitare il malus**

Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall'applicazione del malus e dall'indicazione del sinistro sull'attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati.

Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l'importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento.

La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti:

Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Via Yser, 14, 00198, Roma; telefono 06/85796444; Fax 06.85796546/547; sito internet [www.consap.it](http://www.consap.it); indirizzo di posta elettronica [rimborsistanza@consap.it](mailto:rimborsistanza@consap.it).


Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso.

Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l'importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

#### **Gestione da parte di altre imprese**

**I sinistri relativi alla garanzia rca** sono gestiti dalla società MSA Multi Serass S.r.l., con sede in Via Sangro 15, 20132, Milano o dalla società Prima Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Speronari 8, 20123, Milano.

	<p><b>Prescrizione</b></p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Le dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipula del contratto rivestono fondamentale importanza. Nel caso in cui informazioni inesatte, reticenti o mendaci venissero appurate successivamente ad un sinistro, la Compagnia ha il diritto di negare o ridurre l'indennizzo oppure, relativamente alla garanzia RCA, esercitare rivalsa, anche totale, verso l'Assicurato.</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>A partire dalla data di ricevimento della richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione prevista dalla legge, la Compagnia formulerà l'offerta di risarcimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro 30 giorni, per i danni al veicolo e alle cose, dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge e se il conducente del veicolo assicurato ha sottoscritto congiuntamente all'altro conducente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI);</li> <li>• entro 60 giorni, per i danni al veicolo e alle cose, nel caso in cui il modulo CAI sia firmato dal solo conducente del veicolo assicurato;</li> <li>• entro 90 giorni, per danni alle persone, dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni.</li> </ul> <p>La Compagnia si impegna inoltre ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l'Assicurato dichiara di accettare l'offerta.</p>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<p><b>Premio</b></p>	<p>È possibile pagare il premio solo successivamente alla completa verifica da parte della Compagnia delle informazioni rese in occasione del preventivo. I mezzi di pagamento accettati sono: carta di credito, bonifico bancario, Paypal. Il premio deve essere pagato in via anticipata rispetto al periodo di copertura indicato nel Certificato di Assicurazione ed in un'unica soluzione. Il premio sottoscritto è comprensivo delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Il premio deve essere pagato in via anticipata rispetto al periodo di copertura indicato nel Certificato di Assicurazione ed in un'unica soluzione.</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p>È previsto il rimborso del premio pagato nelle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ripensamento dopo la stipulazione, da esercitarsi entro 14 giorni dal pagamento;</li> <li>• ove previsto, in caso di sostituzione del contratto di assicurazione;</li> <li>• cessazione del rischio, in occasione di vendita o consegna in conto vendita, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico, esportazione definitiva all'estero, furto senza ritrovamento.</li> </ul> <p>In ogni caso verrà rimborsata la parte di premio non goduto dell'RCA al netto degli oneri fiscali e relativi al Servizio Sanitario Nazionale.</p>





## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si ricorda che la Compagnia, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a inviare al Contraente una comunicazione scritta, unitamente all'attestazione dello stato di rischio, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti e le indicazioni delle modalità con cui il Contraente può avere informazioni in merito al premio di rinnovo della polizza.
<b>Sospensione</b>	Non è possibile richiedere la sospensione del contratto.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il contratto è rivolto ai proprietari o utilizzatori di autotassametri, autobus, autoarticolati, autocarri di massa superiore a 35q, motocarri, camper, rimorchi con targa propria, quadricicli, veicoli ad uso speciale o macchine agricole poste in circolazione su aree ad uso pubblico, per le quali vige l'obbligo legale di assicurazione.



## Quali costi devo sostenere?

Sono previsti costi di intermediazione compresi tra un minimo del 6.32% e un massimo del 12.55% del premio pagato comprensivo di imposte ed oneri parafiscali.

## COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I clienti della Compagnia potranno inviare i propri reclami, inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, a Great Lakes Insurance SE, Ufficio Gestione Reclami, tramite mail all'indirizzo <a href="mailto:reclami@glise.com">reclami@glise.com</a>, via fax al numero +39 02 40914959, oppure via posta all'indirizzo Via Caldera 21, 20153 Milano, specificando la targa del veicolo, il numero di polizza, di preventivo o di sinistro e una breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.</p> <p>I clienti, così come previsto dalla normativa vigente, riceveranno riscontro formale entro 45 giorni a decorrere dalla data di ricezione del reclamo.</p>
----------------------------------	--



<b>All'IVASS</b>	<p>Qualora il cliente ritenga l'esito del reclamo non accettabile, o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi al Servizio Tutela degli Utenti dell'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187, ROMA, fax: 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Bafin - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Germany</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria nei casi in cui si intenda chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000 (fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria) e per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la suddetta negoziazione assistita.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>- <b>Le controversie relative ai sinistri R.C. Auto</b>, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore ad € 15.000,00, possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che: 1) abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno all'impresa e non abbia ricevuto risposta, oppure; 2) abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure; 3) non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento dell'impresa. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell'ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa).</p> <p>- <b>Per la risoluzione della lite transfrontaliera</b> di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net_en">https://ec.europa.eu/info/fin-net_en</a></p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

# Contratto di assicurazione per la responsabilità civile e altri danni per Altri Veicoli

Data dell'ultimo aggiornamento: 14 gennaio 2020

## Glossario

### A

<i>Abitazione</i>	La residenza anagrafica dell'assicurato.
<i>Accessori di serie</i>	Le installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, fornite dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonovisivi.
<i>Accessori non di serie</i>	Le installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti dotazione non di serie, fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino oppure da parte di ditte specializzate contestualmente o successivamente all'acquisto, compresi gli apparecchi fonovisivi.
<i>Alienazione del veicolo</i>	La vendita, la consegna in conto vendita, la demolizione, la rottamazione, l'esportazione definitiva, la cessazione della circolazione del veicolo.
<i>Antifurto</i>	Il dispositivo di blocco dei veicoli o di segnalazione acustica di effrazioni che impedisce o rende più difficoltoso il furto e/o agevola la localizzazione dei veicoli.
<i>Apparecchi fonovisivi</i>	La radio, i radiotelefonii, i lettori CD, i lettori DVD, i mangianastri, i registratori, i televisori, i dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere, stabilmente fissati al veicolo.
<i>Appropriazione indebita</i>	L'appropriazione della cosa assicurata da parte di un soggetto che già la detiene o possiede a legittimo titolo, sottraendola al proprietario, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
<i>Assicurato</i>	Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.
<i>Assicurazione o Contratto di Assicurazione</i>	La garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Codice Civile.
<i>Assistenza</i>	L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
<i>Atto vandalico</i>	L'atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il bene assicurato.
<i>Azione del fulmine</i>	L'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

### B

*Box* Il luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo.

### C

*Calamità naturale* La condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall'ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale.

<b>CARD</b>	La convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.
<b>Carta verde</b>	Il certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.
<b>Classe di merito CU</b>	La classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU) che risulta dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia, in occasione di ogni scadenza annuale.
<b>Codice delle Assicurazioni Private (Cod. A. P.)</b>	Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
<b>Codice della Privacy</b>	Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (laddove applicabile).
<b>Codice della strada</b>	Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
<b>Compagnia</b>	Great Lakes Insurance SE, di seguito Great Lakes.
<b>Contraente</b>	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.
<b>Consap S.p.A.</b>	La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, cui è affidata la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada e della stanza di compensazione del sistema di risarcimento diretto.
<b>Contratto di leasing</b>	Il contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
<b>Constatazione Amichevole di Incidente (CAI)</b>	Il modulo prestampato fornito dalla Compagnia valido a tutti gli effetti come denuncia di sinistro, oppure – a seconda dei casi – come richiesta di risarcimento diretto.
<b>D</b>	
<b>Danni indiretti</b>	I danni collegati all'evento dannoso che origina il sinistro, ma che non incidono direttamente sulla perdita di valore del bene assicurato oggetto del sinistro.
<b>Danni materiali e diretti</b>	I danni che incidono direttamente sul valore e l'integrità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento che origina il sinistro.
<b>Danno totale</b>	La perdita del veicolo assicurato, senza ritrovamento in caso di furto, causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno, le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
<b>Degrado d'uso</b>	La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base alla tabella dell'art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione.
<b>Denuncia sinistro</b>	La comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggia o coinvolge il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno.
<b>Disdetta</b>	La comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione, se prevista dal contratto e comunque mai operante per le polizze di responsabilità civile autoveicoli obbligatoria.
<b>E</b>	
<b>Ebbrezza alcolica</b>	La condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dagli artt. 186 e 186bis del Nuovo Codice della Strada.
<b>Effetto</b>	Il termine iniziale della efficacia della garanzia assicurativa prestata con la polizza sottoscritta.
<b>Esplosione</b>	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura a pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

*Eurotax*

La pubblicazione dell'editore Sanguineti per la determinazione del valore dei veicoli nuovi e usati.

## F

*Familiare*

La persona appartenente al nucleo familiare dell'assicurato e iscritta nel suo stato di famiglia.

*Foratura*

Il foro nella camera d'aria/pneumatico di autoveicoli prodotto da un chiodo o da un altro oggetto tagliente con conseguente sgonfiamento.

*Franchigia*

La cifra fissa, espressa in Euro, che rimane a carico dell'assicurato e viene detratta dall'indennizzo liquidato a termini di polizza.

*Furto*

Il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

## G

*Garage*

Il luogo destinato a ricovero di autoveicoli, gestito da imprese pubbliche o private.

*Guasto*

Un qualsiasi mancato funzionamento del veicolo che comporti il fermo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale.

*Guida sotto effetto di droga*

La guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'art. 187 del Nuovo Codice della Strada.

## I

*Incendio*

La combustione, con sviluppo di fiamma del bene assicurato, che può autoestendersi e propagarsi.

*Incidente Stradale*

L'evento sinistroso avvenuto nel corso della circolazione stradale, in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino danni a cose, animali o persone.

*Indennizzo*

L'importo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro che abbia provocato un danno ai sensi delle Condizioni di Polizza.

*Infortunio*

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

*Invalidità Permanente*

La perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

*Istituto di cura*

La struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero di malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.

*IVASS*

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 35.

## L

*Locatario*

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione finanziaria.

## M

*Massimale*

L'importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente stabilito a carico dell'assicuratore.

*Minimo non indennizzabile*

L'importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.

## N

### *Negoziazione Assistita*

La procedura a fini conciliativi che la legge richiede sia necessariamente esperita tra le parti (assicuratore e danneggiato) con l'assistenza di avvocati prima della proposizione dell'azione giudiziaria di risarcimento del danno da circolazione stradale (r. c. auto), a pena di improponibilità dell'azione.

## O

### *Organismo di mediazione*

L'organismo pubblico o privato iscritto in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

### *Optional*

L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbag.

## P

### *Perdita totale*

Il furto totale senza ritrovamento del bene assicurato, la perdita totale del bene assicurato a seguito di incendio.

### *Periodo di osservazione*

Il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione dell'aumento o della diminuzione del premio conseguente al verificarsi o meno di sinistri nel detto periodo.

### *Polizza*

Il documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito dalla Scheda di Polizza ed eventuali relative appendici, dal Certificato, dal Contrassegno, dalla Carta Verde e dal Fascicolo informativo.

### *P.R.A.*

Il Pubblico Registro Automobilistico, nel quale sono registrati i diritti di proprietà e di utilizzo dei veicoli a motore.

### *Premio*

L'importo complessivamente dovuto dal Contraente alla Compagnia, determinato in funzione di tutti gli elementi di personalizzazione tariffaria, comprensivo di premio netto, contributo per il servizio sanitario nazionale e imposta sulle assicurazioni.

### *Prezzo d'acquisto*

Il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del bene assicurato.

### *Proprietario*

L'intestatario al P.R.A. del diritto di proprietà sul bene assicurato, o comunque dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario in caso di locazione finanziaria.

## Q

### *Quattroruote*

La rivista mensile, pubblicata dall'editoriale Domus, utilizzata per la determinazione del valore dei veicoli nuovi o usati, in base al "Valore Infocar".

## R

### *Rapina*

La sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

### *RCA*

L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (RCA o Responsabilità Civile Auto) connessa alla circolazione dei veicoli a motore, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (Cod. A. P.).

### *Regola proporzionale*

La norma secondo la quale l'indennizzo viene ridotto sulla base del rapporto tra il valore assicurato per il veicolo e il suo valore effettivo al momento del sinistro. La stessa norma è applicata agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati e dichiarati in polizza.

### *Residenza*

Il luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia.

### *Richiesta danni*

La comunicazione scritta effettuata ai sensi degli artt. 148 e 149 del Cod. A. P., con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile, oppure al proprio assicuratore in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto, il ristoro dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

<b><i>Rinnovo</i></b>	La possibilità di rinnovare il rapporto assicurativo quando il contratto sia giunto a scadenza annua.
<b><i>Risarcimento</i></b>	L'importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.
<b><i>Risarcimento diretto</i></b>	La procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente dalla propria Compagnia assicuratrice invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile (ovvero convenzione CARD o risarcimento diretto art. 149 del Cod. A. P.).
<b><i>Rischio</i></b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b><i>Risoluzione</i></b>	L'istituto giuridico che consente di sciogliere il contratto nei casi previsti dal Codice Civile, come ad esempio per l'inadempimento di una delle parti.
<b><i>Rivalsa</i></b>	Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del contraente e degli assicurati le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.
<b>S</b>	
<b><i>Scoperto</i></b>	L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.
<b><i>Scoppio</i></b>	Il repentino dirompersi del serbatoio e dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato per eccesso di pressione non dovuto a esplosione.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## 1 Norme generali

### 1.1 Perfezionamento del contratto

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente, come attestato della quietanza di avvenuto pagamento del premio e di efficacia della garanzia assicurativa rilasciata da Prima Assic.

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e si riferisce a un periodo assicurativo di un anno. Il Premio deve essere pagato integralmente, non è prevista alcuna possibilità di frazionamento. Le modalità di pagamento del premio accettate sono la carta di credito, Paypal e il bonifico bancario. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit.

### 1.2 Decorrenza e durata del contratto

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato, come data di decorrenza, sulla Scheda di Polizza se il premio è stato pagato. Prima Assicurazioni, verificato il pagamento, provvede a inviare al Contraente la quietanza di pagamento del premio. Il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde verranno inviati al Contraente entro cinque giorni dal pagamento del premio, salvo il caso in cui emergano anomalie dall'analisi documentale. La polizza Great Lakes ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e pertanto non necessita di disdetta. L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza. La Compagnia, tuttavia, manterrà operante la sola garanzia per la responsabilità civile fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo dalla data di scadenza, ai sensi del D.L. 179 del 18 ottobre 2012. L'estensione della validità della copertura per 15 giorni successivi alla scadenza cesserà con l'efficacia di un nuovo contratto per la copertura RCA eventualmente stipulato dal Contraente, anche con altra Compagnia di Assicurazione.

### 1.3 Diritto di recesso

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN. Il Contraente, per esercitare tale diritto, deve inviare alla Compagnia, e per essa a Prima Assicurazioni, via Speronari 8, 20123, Milano, una lettera raccomandata A/R, in cui dichiara di esercitare il diritto di recesso, e dovrà allegare il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde originali e una dichiarazione di assenza di sinistri nel periodo di validità della copertura. Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvederà al rimborso degli importi dovuti.

### 1.4 Consegna e controllo dei documenti

La Compagnia si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto, avvalendosi anche delle banche dati istituzionali (art. 132 del Cod. A. P.). Ai fini della sottoscrizione del contratto, il Contraente dovrà fornire l'attestazione dello stato di rischio originale e copia del libretto di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà. Il Contraente dovrà comunque fornire gli ulteriori documenti richiesti dalla Compagnia (vedi Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus). Qualora il contraente non fornisca i documenti richiesti, il contratto verrà assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

### 1.5 Documenti non conformi e dichiarazioni non veritiere

Qualora nel corso della verifica della correttezza dei dati risultassero difformità nelle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di preventivo, la Compagnia ricalcolerà il premio sulla base dei diversi dati emersi in sede di verifica, dandone comunicazione al Contraente entro 90 giorni dalla data in cui la Compagnia è venuta a conoscenza della non conformità, secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Nel caso in cui le informazioni inesatte o reticenti fornite dal Contraente, determinanti nella valutazione del rischio, vengano appurate successivamente al verificarsi del sinistro stesso, il risarcimento:

- è dovuto, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato;
- non è dovuto in caso di dolo o colpa grave.

Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di RCA, Great Lakes, ai sensi dell'art. 144 del Cod. A. P., eserciterà il diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.



### 1.6 Aggravante di rischio

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare alla Compagnia ogni variazione degli elementi di determinazione della tariffa, raccolti in fase di preventivazione e riportati nella Scheda di Polizza. Per modificare i dati tariffari, e di conseguenza il contratto, il Contraente dovrà inviare i documenti richiesti dalla Compagnia (cfr. Allegato 2 – Modifiche al contratto). La compagnia provvederà ad adeguare il premio sulla base degli elementi oggetto di modifica, e comunicherà al cliente le eventuali variazioni di premio. In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio, le somme dovute in caso di sinistro potranno essere ridotte o negate in conformità a quanto stabilito dall'art. 1898 del Codice Civile. Nel caso in cui il premio effettivamente dovuto risultasse superiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia potrà inviare al Contraente, entro il termine di 90 giorni, un'appendice integrativa di polizza, indicando la differenza di premio e comunicando sinteticamente al Contraente i motivi del ricalcolo. In tal caso, il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle differenze di premio entro quindici giorni dalla richiesta. Qualora, invece, il premio effettivamente dovuto risultasse inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia, entro il medesimo termine di 90 giorni, emetterà un'appendice integrativa di polizza e corrisponderà al Contraente la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto. Fermo restando quanto sopra, Great Lakes si riserva il diritto di impugnare il contratto o di recedervi, secondo quanto previsto dal Codice Civile e di non inviare i documenti definitivi di polizza, nel caso in cui non siano ancora stati trasmessi.

### 1.7 Conservazione della classe di merito maturata – Legge Bersani

Secondo quanto previsto dalla Legge Bersani (n. 40 del 02 aprile 2007), il Contraente che abbia venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato o cessato la circolazione del veicolo assicurato, ha diritto di chiedere alla Compagnia la conservazione della classe di merito maturata con il precedente contratto, a condizione che il proprietario del veicolo resti immutato e a condizione che la conservazione della classe di merito riguardi un veicolo della medesima tipologia. Il diritto di ottenere la conservazione della CU può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni e dall'unico proprietario del veicolo, in seguito alla variazione della titolarità del veicolo da una pluralità di soggetti a uno solo di essi. Potrà beneficiare della conservazione della CU anche il Contraente che abbia subito il furto del veicolo, sempre che il Proprietario resti immutato. Potrà inoltre beneficiare della conservazione della CU il proprietario di un veicolo già assicurato, o un suo familiare stabilmente convivente, nel caso di acquisto di un ulteriore veicolo. La documentazione da inviare per il riconoscimento della CU è descritta nell'Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus.

### 1.8 Richiesta duplicati

Nel caso in cui il Certificato di Assicurazione o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati la Compagnia provvederà ad emettere un duplicato previa restituzione dei documenti da sostituire. Nel caso in cui il Certificato di assicurazione o la Carta Verde siano stati persi o rubati o distrutti, la Compagnia rilascia un duplicato al ricevimento di una documentazione di autocertificazione scritta dal Contraente sull'accaduto o della copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

### 1.9 Invio documentazione

Il rilascio del preventivo personalizzato avviene mediante trasmissione telematica, tramite posta elettronica (via email), ai sensi dell'art. 75 del Regolamento IVASS n. 40. La modalità di trasmissione della documentazione e delle comunicazioni è la email, salvo diversa espressa richiesta del Contraente di ricevere il materiale suddetto al domicilio eletto. Il Contraente, per tutta la durata del contratto, avrà diritto di variare la modalità di trasmissione della documentazione, effettuando una apposita richiesta a Prima Assicurazioni.

### 1.10 Attestazione dello stato di rischio

In ottemperanza di quanto previsto dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, la Compagnia, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a mettere a disposizione del Contraente o, se persona diversa, dell'Avente Diritto (il proprietario, l'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria), l'attestazione dello stato di rischio secondo le seguenti modalità.

- messa a disposizione all'interno dell'Area Riservata collegandosi al sito [www.prima.it](http://www.prima.it) con possibilità di consultazione e scarico;
- invio mediante posta elettronica disposto dalla medesima Area Riservata;
- modalità aggiuntive contattando il Servizio Clienti di Prima Assicurazioni.

In caso di sospensione del contratto l'attestazione dello stato del rischio è consegnata almeno trenta giorni prima della scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Gli Aveni Diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione dello stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso la Compagnia, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, invia per via telematica l'attestazione dello stato del rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, sia concluso il periodo di osservazione.

La Compagnia, per la stipula di un nuovo contratto, acquisisce l'attestazione dello stato del rischio dall'apposita Banca Dati delle attestazioni dello stato del rischio.

Nel caso di mancato reperimento dell'attestazione dello stato del rischio nella Banca Dati, tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta classe di merito del futuro Contraente, quest'ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della classe di merito, con conseguente variazione del premio.

L'attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. L'ultima attestazione conseguita, tuttavia, può conservare validità, ai fini della stipula di un nuovo contratto per un veicolo della stessa tipologia, per un periodo di cinque anni nel caso di cessazione del rischio assicurato, sospensione del contratto senza successiva riattivazione e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.

### **1.11 Trasferimento della proprietà o perdita del possesso del veicolo assicurato**

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia il furto, la vendita, la demolizione, la cessione in conto vendita, l'esportazione definitiva all'estero o il ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato. A seguito del verificarsi di uno degli eventi sopra descritti, il Contraente dovrà scegliere tra:

- la sostituzione del veicolo indicato in polizza con altro veicolo;
- la cessione del contratto di assicurazione al nuovo proprietario del veicolo;
- la risoluzione del contratto.

In qualunque caso, il Contraente è tenuto alla distruzione del Certificato, del Contrassegno e della Carta Verde, salvo esplicita richiesta della Compagnia o di Prima Assicurazioni di ricevere tali documenti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui il Contraente non adempia ai suddetti obblighi, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per gli importi eventualmente pagati a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tali documenti.

### **1.12 Sostituzione del veicolo indicato in polizza con altro veicolo**

Per tutta la durata del contratto, il Contraente può sostituire il veicolo assicurato con altro veicolo, della medesima tipologia, previo il ricalcolo del premio per il nuovo veicolo e il pagamento dell'eventuale differenza. Tale operazione comporta l'emissione di nuovi documenti contrattuali.

### **1.13 Cessione del contratto di assicurazione**

Il Contraente, contestualmente al trasferimento della proprietà del veicolo, può decidere di cedere il contratto di assicurazione al cessionario. La cessione del contratto implica la sostituzione della polizza e la relativa intestazione del contratto al nuovo proprietario del veicolo. Il nuovo contratto di assicurazione sarà assegnato alla classe di Bonus/Malus 14 e avrà la medesima scadenza del contratto originario. La Compagnia invierà al nuovo Contraente il contrassegno provvisorio e i nuovi documenti.

### **1.14 Risoluzione del contratto**

Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel caso di:

- cessazione del rischio
- consegna del veicolo in conto vendita
- furto

In particolare, in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo), dietro richiesta del Contraente, il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato. In caso di consegna del veicolo in conto vendita, il Contraente dovrà fornire la documentazione necessaria per comprovare la cessione in conto vendita e il contratto si intenderà risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia o Prima Assicurazioni riceverà la documentazione completa e la richiesta del contraente di voler risolvere il contratto. In caso di furto, il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente, a seguito della richiesta di risoluzione del contratto, ha diritto di ricevere dalla Compagnia il rimborso della parte di premio non goduto della RCA, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

### 1.15 Sanction clause

La compagnia sarà esonerata dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di risarcire/indennizzare qualsiasi richiesta di risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di risarcimento/indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga la Compagnia o i propri riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

### 1.16 Oneri fiscali e di legge

Gli oneri fiscali, e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

### 1.17 Foro competente

Il foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

### 1.18 Rinvio alle norme di legge

Il contratto è disciplinato dalla Legge italiana e per quanto non è diversamente specificato valgono le norme di legge.

## 2 Responsabilità Civile Auto

Great Lakes assicura i rischi della Responsabilità Civile, per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria, e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza.

### 2.1 Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti

L'assicurazione copre, entro i limiti dei massimali indicati nella Scheda di Polizza, anche:

- la Responsabilità Civile, personale e autonoma, dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, a esclusione dei danni al veicolo stesso e agli altri occupanti del veicolo;
- le operazioni di salita e discesa dal veicolo assicurato, per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, effettuate tramite l'ausilio di dispositivi meccanici.

Nel caso in cui il veicolo, identificato in polizza sia un rimorchio con targa propria, la Compagnia assicura:

- i danni a terzi cagionati dal rimorchio in sosta staccato dalla motrice;
- i danni a terzi conseguenti a manovre effettuate a mano;
- i danni a terzi conseguenti a vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione;
- i danni a terzi conseguenti a operazioni di carico e scarico manuale delle cose trasportate.

### 2.2 Soggetti esclusi

Ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private, il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione. In tale ipotesi inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto a;
- c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b.

### 2.3 Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante:

- in caso di dolo del Conducente;
- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro 3 mesi dalla data del sinistro ovvero il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso;

- nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni;
- in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso in cui il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
- i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- se il conducente è escluso dalla formula di guida indicata nella Scheda di Polizza;
- in caso di danni da circolazione in aree aeroportuali;
- in caso di danni da circolazione in piste o circuiti privati;
- in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- in caso di danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.

Nei predetti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

#### **2.4 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, di Andorra e della Svizzera. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile. La Carta Verde è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.

#### **2.5 Gestione delle vertenze**

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze stragiudiziali e giudiziali, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Great Lakes ha inoltre la facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

### **3 Informativa sul trattamento dei dati personali - Articolo 13/14 del Regolamento UE 2016/679**

Great Lakes e Prima Assicurazioni S.p.A., ciascuno in qualità di autonomo titolare del trattamento ("Compagnia"), al fine di prestare le coperture assicurative, di gestire i sinistri e di adempiere alle altre obbligazioni previste dai contratti di assicurazione, necessitano di trattare i dati personali (di seguito Dati) del Contraente, del Proprietario e dell'Assicurato. La Compagnia è obbligata a fornire ai propri clienti precise informazioni sul trattamento dei loro Dati e sui loro diritti, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento").

#### **3.1 Finalità del trattamento dei Dati e base giuridica**

I Dati forniti per la stipula e per l'eventuale rinnovo di polizza, eventualmente integrati con i dati raccolti presso terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di Informazione Italiano, e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS, saranno oggetto di trattamento da parte della Compagnia:

- a. per il calcolo del preventivo, per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività di assicurazione, riassicurazione e intermediazione a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto di cui sopra e all'esercizio dell'attività assicurativa, per la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, per la prevenzione di frodi e del finanziamento del terrorismo: la base giuridica per tali finalità è l'art. 6.1, lett. b) e c) del Regolamento;

- b. per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi dei Titolari e di società terze, per effettuare ricerche di mercato, rilevazioni statistiche e per la personalizzazione del marketing diretto e della pubblicità comportamentale relative ai prodotti e servizi assicurativi della Società e di società terze e rilevazioni sulle sue esigenze relativamente a tali prodotti e servizi attraverso posta cartacea, sistemi automatizzati (email, sms, fax) o tramite operatore telefonico: la base giuridica per tale finalità è l'art. 6.1.a) del Regolamento.

### 3.2 Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati direttamente dai Titolari attraverso i propri sistemi informativi, adottando sempre misure idonee a garantire la protezione, la tutela e la riservatezza dei Dati.

### 3.3 Conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 7.1 a), ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e liquidazione dei sinistri. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 7.1 b) è invece facoltativo, e l'eventuale rifiuto di conferire i Dati comporterebbe solo l'impossibilità da parte nostra di inviarle informazioni e promozioni commerciali relative a nuove offerte e prodotti assicurativi. I suoi Dati saranno conoscibili dai dipendenti di volta in volta nominati da ciascun Titolare come addetti alla gestione della sua posizione.

### 3.4 Destinatari dei dati

I Dati potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con:

- a) soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- b) soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- c) terze parti autorizzate al trattamento dei Dati a cui la comunicazione sia necessaria per svolgere attività strettamente correlate alle finalità di cui al punto 7.1.a, quali: società di servizi delegate nella gestione, liquidazione e risarcimento dei sinistri, società che forniscono servizi informatici, telematici e di archiviazione, società di informazione commerciale per i rischi finanziari, società di consulenza o di revisione, società di recupero crediti e società di servizi per il controllo delle frodi;
- d) altre aziende del gruppo per finalità amministrativo-contabili ai sensi all'art. 6(1)(f) ed ai Considerando 47 e 48 del Regolamento.

### 3.5 Trasferimento verso Paesi Terzi

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei Dati Personali verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell'interessato, l'adozione di Clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai contatti sopraindicati.

### 3.6 Conservazione dei Dati

I Dati trattati saranno conservati per il tempo necessario a raggiungere le finalità di cui al punto 7.1.a, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del Regolamento ed in ogni caso secondo i criteri e i tempi stabiliti dalla regolamentazione assicurativa. Inoltre, con riferimento alle finalità di cui al punto 7.1.b, i Dati trattati saranno conservati per un periodo temporale non superiore a cinque anni dalla relativa raccolta.

### 3.7 Diritti dell'interessato

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l'interessato ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, l'accesso ai Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di revocare il consenso prestato ex art. 7 del Regolamento in qualsiasi momento; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

L'interessato può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Dati ex articolo 21 del Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare tale istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

### 3.8 Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati (“DPO”)

I titolari del trattamento dei Dati sono:

- Great Lakes Insurance SE, branch italiana, Via Caldera 21, 20153 Milano
- Prima Assicurazioni S.p.A., Via Speronari, 8 20123 Milano; il DPO è raggiungibile all'indirizzo [dpo@prima.it](mailto:dpo@prima.it)

## 4 Modalità di denuncia dei sinistri

### 4.1 Termini di denuncia del sinistro comuni a tutte le garanzie

Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro nel più breve termine possibile e – se le modalità del sinistro consentono l'applicazione della procedura di Risarcimento Diretto – al massimo entro 3 giorni dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza, così come disciplinato dall'art. 1913 del Codice Civile.

Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti:

- telefonando al numero 02.7262.6464
- inviando una mail a [sinistri.prima@pec.it](mailto:sinistri.prima@pec.it) (posta elettronica certificata) o [sinistri@prima.it](mailto:sinistri@prima.it) (posta elettronica ordinaria).

**La denuncia telefonica assolve all'obbligo di informare la Compagnia dell'avvenuto sinistro. Se il sinistro è relativo alla garanzia RCA, una volta ricevuta la documentazione, il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di Risarcimento Diretto, ai sensi dell'art. 149 del Cod. A. P., o tramite procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 148 del Cod. A. P., a seconda delle modalità di accadimento del sinistro.**

### 4.2 Sinistri RCA in Convenzione Risarcimento Diretto

Nel caso l'Assicurato sia coinvolto in una collisione avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, e abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli artt. 149 e 150 del Cod. A. P.) e dal DPR 254 del 18 luglio 2006. In detto caso, l'Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia le seguenti informazioni di legge necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:

1. il luogo, la data e l'ora dell'incidente;
2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3. le targhe dei due veicoli coinvolti;
4. la denominazione della compagnia assicurativa di controparte;
5. la descrizione della dinamica dell'incidente;
6. le generalità di eventuali feriti
7. le generalità di eventuali testimoni;
8. l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
9. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del Cod. A. P., l'Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore, nonché in orari di ufficio (9–17). Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all'interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Cod. A. P., agli artt. 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.

La Compagnia formulerà l'offerta di risarcimento entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge (per i danni al veicolo e alle cose), se il Conducente ha sottoscritto congiuntamente all'altro conducente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). Il termine di 30 giorni è esteso a 60 giorni nel caso in cui il modulo CAI sia firmato dal solo Conducente e si siano verificati danni a cose o al veicolo. Per i sinistri con danni alle persone, invece, il termine entro il quale la Compagnia formulerà l'offerta, è di 90



giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. La Compagnia si impegna inoltre ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l'Assicurato dichiara di accettare l'offerta.

I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Cod. A. P.

#### 4.3 Sinistri RCA in Risarcimento Ordinario

Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, come previsto dall'art. 148 del Cod. A. P., la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro.

#### 4.4 Sinistri RCA con controparte estera

Per gli **incidenti stradali con controparte estera su suolo italiano**, l'assicurato dovrà inviare a U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39, 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), una lettera raccomandata A/R allegando:

- richiesta danni
- modulo C.A.I. (se compilato)
- verbale delle Autorità

L'U.C.I., ente domiciliatario della controparte estera, si occuperà della scelta di un rappresentante nominato in Italia per la gestione della pratica di risarcimento. La gestione e la liquidazione delle eventuali lesioni ai terzi trasportati resta invece a carico di Great Lakes.

Per gli **incidenti avvenuti con controparte estera su suolo diverso da quello italiano** è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni al "Bureau" dello stato dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'U.C.I. italiano). È importante specificare la compagnia di assicurazione del veicolo estero. Nel caso in cui il veicolo estero coinvolto nell'incidente risulti immatricolato in uno stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento danni potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'assicurato deve rivolgersi alla CONSAP S.p.A, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Centro di Informazione italiano, via Yser 14, 00198 Roma, fax 06.85796270, email: [richieste.centro@consap.it](mailto:richieste.centro@consap.it)

#### 4.5 Sinistri RCA con veicoli non assicurati, non identificati e altre fattispecie

In caso di sinistro con veicolo:

- non assicurato;
- non identificato;
- assicurato da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- in circolazione contro la volontà del proprietario;
- spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo;

la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la Consap S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, tel. 06.857961, [www.consap.it](http://www.consap.it))

#### 4.6 Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro RCA

Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall'applicazione del malus e dall'indicazione del sinistro sull'attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati.

Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare MSA Multi Serass, chiamando lo 02.7262.6464, e farsi comunicare direttamente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Great Lakes.

Per rimborsare i sinistri liquidati secondo la procedura del Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap. La Stanza di Compensazione indicherà al Contraente l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Via Yser, 14, 00198, Roma; telefono 06/85796444; Fax 06.85796546/547; sito internet [www.consap.it](http://www.consap.it); indirizzo di posta elettronica [rimborsistanza@consap.it](mailto:rimborsistanza@consap.it). Se il cliente deciderà di rimborsare l'importo liquidato, il sinistro non sarà riportato nell'attestazione dello stato del rischio e il contratto sarà riclassificato senza tenere conto del sinistro in questione.



#### **4.7 Accesso agli atti d'impresa (art.146 del Codice delle Assicurazioni Private)**

Great Lakes consente ai Contraenti e ai Danneggiati il diritto di accesso agli atti del sinistro a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, e si impegna a inviare copia dei documenti, tramite lettera raccomandata, alla residenza dei Contraenti o dei Danneggiati, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Ai sensi dell'art. 146 del Cod. A. P., il diritto di accesso si esercita da parte del contraente e del danneggiato nei confronti degli atti del procedimento di liquidazione dei sinistri che riguardano gli interessati, a conclusione della valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'interessato – contraente o danneggiato – trasmette alla Compagnia ovvero a Prima Assicurazioni specifica richiesta scritta contenente l'indicazione del sinistro al quale la stessa richiesta si riferisce, il proprio interesse alla richiesta di accesso, ed i documenti giustificativi del proprio diritto e della propria posizione di assicurato o conducente (copia documento di riconoscimento, polizza di assicurazione, ecc.). La Compagnia, ricevuta la richiesta, informa il cliente delle modalità con cui può ottenere copia o visione degli atti di interesse, ovvero comunica gli eventuali impedimenti ostativi all'accettazione della richiesta.

## Allegato 1 – Formule Tariffarie

Ad ogni contratto, in relazione alla tipologia del veicolo che si intende assicurare, è associata una delle Formule Tariffarie descritte nella seguente tabella, da considerarsi sempre valida per le Polizze di nuova emissione e per i rinnovi contrattuali.

VEICOLO		FORMULE TARIFFARIE		
SETTORE	TIPOLOGIA	BONUS/MALUS	NO CLAIM DISCOUNT	TARIFFA FISSA
II	Autotassametri	•		
III	Autobus		•	
IV	Autoarticolati		•	
	Autocarri massa > 35 q		•	
	Motocarri		•	
	Camper		•	
	Rimorchi con targa propria			•
V	Quadricicli	•		
VI	Veicoli ad uso speciale		•	
VII	Macchine agricole		•	

### 1 Determinazione della classe di merito di Conversione Universale (CU)

La disciplina della Classe di merito di Conversione Universale (CU) prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione e si applica a tutte le forme tariffarie previste.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

L'art 133 del Codice delle assicurazioni private, così come modificato dall'art 34 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto.

La Compagnia richiede al Contraente di inviare la documentazione di seguito riportata, al fine di assegnare il contratto alla corretta classe di merito.

Situazione	Classe CU di assegnazione	Documentazione Richiesta
Veicolo già assicurato	Classe di merito risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione o classe di merito risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio</li> <li>• Copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà</li> <li>• Certificato di residenza</li> <li>• Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto</li> </ul>
Veicolo già assicurato con attestazione dello stato di rischio scaduto da oltre 5 anni	Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio è inferiore alla classe di merito 14 oppure classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio se superiore alla classe di merito 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio</li> <li>• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà</li> <li>• Certificato di residenza</li> <li>• Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto</li> </ul>
Veicolo oggetto di furto	Classe di merito risultante dalla attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio</li> <li>• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà</li> </ul>

	o classe di merito risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia della denuncia di furto rilasciata dalle Autorità</li> <li>• Copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia</li> <li>• Certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto</li> </ul>
Veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo scaduto	Classe di merito risultante dal contratto temporaneo oppure Classe di merito 14 nel caso in cui, nel contratto, non sia indicata la classe di merito di assegnazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del contratto temporaneo</li> <li>• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà</li> <li>• Certificato di residenza</li> </ul>
Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio</li> <li>• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà</li> <li>• Documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull'attestazione dello stato del rischio</li> <li>• Certificato di residenza</li> </ul>
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	Classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri di conversione della CU oppure Classe di merito 14 nel caso in cui non sia possibile eseguire la conversione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà</li> <li>• Dichiarazione rilasciata dalla precedente compagnia di assicurazione estera con indicazione del periodo di assicurazione e del numero di sinistri eventualmente accaduti nello stesso periodo</li> <li>• Certificato di residenza</li> </ul>
Veicolo precedentemente assicurato per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio</li> <li>• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà</li> <li>• Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto</li> <li>• Certificato di residenza</li> </ul>
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta, assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA, oppure oggetto di cessione del contratto	Classe di merito 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà</li> <li>• Documento attestante la cessione del contratto</li> <li>• Certificato di residenza</li> </ul>
Veicolo assicurato con un'altra compagnia di assicurazione a cui sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio, oppure Classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestazione dello stato del rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa oppure dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la Classe di merito CU</li> <li>• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà</li> <li>• Certificato di residenza</li> </ul>
Mancanza della documentazione necessaria	Classe di merito 18, con possibilità di riclassificazione entro 90 giorni dalla consegna dei documenti mancanti	

La Compagnia si riserva altresì il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dal Contraente.

Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, occorre:

- in primo luogo, determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull'attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale;

- in secondo luogo, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, con responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

Nel caso di sinistri con responsabilità paritaria, nessuno dei contratti dei conducenti dei veicoli coinvolti subirà l'applicazione del Malus; tuttavia nell'attestazione sullo stato del rischio sarà necessario annotare il grado di responsabilità, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del Malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri
01	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

## 2 Forma Tariffaria del Bonus/Malus

La forma Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nei periodi di osservazione. L'evoluzione delle classi Bonus/Malus procede come quella delle classi di Conversione Universale. In caso di assenza di sinistri, la Compagnia applicherà alla tariffa della garanzia R.C. in vigore all'atto del rinnovo i coefficienti riportati nella seguente tabella per i settori degli Autotassametri e dei Quadricicli:

Classe	Coefficienti Autotassametri	Coefficienti Quadricicli
1	0,7707	0,5331
2	0,7785	0,5379
3	0,7863	0,5442
4	0,9229	0,5363
5	1,0831	0,5284
6	1,2712	0,5205
7	1,4919	0,5126
8	1,5835	0,5063
9	1,5931	0,6120
10	1,6026	0,7397
11	1,6062	0,8927
12	1,6097	1,0804
13	1,6132	1,3044
14	1,6150	1,5773
15	1,6167	1,8470
16	1,9469	2,1640
17	2,3444	2,5331
18	2,8231	4,9903

### 3 Forma Tariffaria del No Claim Discount

Questa formula tariffaria prevede uno sconto del premio in assenza di sinistri. Lo sconto cresce con l'incremento del numero di anni di assicurazione con la Compagnia. In caso di assenza di sinistri, la Compagnia applicherà alla tariffa della garanzia R.C. in vigore all'atto del rinnovo i coefficienti riportati nella seguente tabella per i settori degli Autobus, degli Autocarri, dei Veicoli ad Uso Speciale e delle Macchine Agricole:

Numero anni di Assicurazione con Great Lakes	Coefficienti Autobus	Coefficienti Autocarri > 35q.li	Coefficienti Veicoli ad Uso Speciale e Macchine Agricole
0	0,8154	0,8587	0,9039
1	0,7828	0,8330	0,8858
2	0,7514	0,8080	0,8681
3	0,7214	0,7837	0,8508
4	0,6925	0,7602	0,8337
5	0,6648	0,7374	0,8171
Prima assicurazione sul veicolo	1,5925	1,6772	1,7655

Nel caso di veicolo mai assicurato in precedenza si fa riferimento ai coefficienti previsti per la "Prima assicurazione sul veicolo", mentre in tutti gli altri casi ciò che è rilevante per la determinazione del premio, oltre al numero di sinistri effettuati, è il numero di anni durante i quali il veicolo è stato assicurato con la Compagnia. Questa procedura è indipendente dalla Classe di Conversione Universale del veicolo, che viene individuata secondo la modalità illustrata nel paragrafo 1 Determinazione della classe di merito di Conversione Universale.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla Classe di merito CU di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive, che tengono conto dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione. Inoltre, ad ogni sinistro compiuto nel periodo di osservazione corrisponde un aumento del premio del 25%.

#### **4 Formula Tariffaria della Tariffa Fissa**

Questa formula tariffaria viene applicata per i Rimorchi e prevede un premio fisso sulla base di alcuni parametri di personalizzazione, riportati sul preventivo. Il premio non prevede nessuna maggiorazione per sinistrosità.